

# Assicurazione Decennale Postuma Indennitaria

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Decennale Postuma 210 HDI

Documento aggiornato il 13 maggio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

**HDI Assicurazioni S.p.A.** (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it) – indirizzo di posta elettronica: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it). Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Società con unico azionista.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2025 ammonta a 588,5 milioni di Euro (di cui 181,4 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 407,1 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2025 l'utile d'esercizio è stato pari a 40,7 milioni di Euro (di cui -5,7 milioni di Euro Vita e 46,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 211,0%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate e/o ai massimali concordati con il Contraente e indicati nella Scheda di Polizza e/o nelle condizioni di assicurazione.

#### SEZIONE A – DANNI ALL'IMMOBILE

La Società si impegna verso il Contraente e a favore dei Beneficiari, in cambio del premio pattuito e anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla polizza, e fino alla somma assicurata per ciascuna Partita e comunque entro il limite massimo della somma assicurata alla Partita 1, a indennizzare i Beneficiari, per la loro quota di proprietà o altro diritto reale di godimento, per i danni materiali e diretti all'Immobilare assicurato durante il periodo di validità del contratto, secondo le garanzie e le estensioni di garanzia indicate nella Scheda Tecnica.

**Partita 1 – Immobiliare** - La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all'Immobilare assicurato da

- ✓ crollo o rovina totale o parziale
- ✓ da gravi difetti costruttivi

se questi eventi derivano da vizio del suolo o da difetto di costruzione e colpiscono parti dell'Immobilare destinate a durare a lungo.

**Partita 2 – Spese di demolizione e sgombero** - La copertura si estende, fino alla somma assicurata per questa partita, a:

- ✓ rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica autorizzata più vicina i residui delle cose assicurate dopo un sinistro indennizzabile, e al rimborso delle spese per lo smaltimento dei residui, entro il limite della somma assicurata per la Partita 2.

**Partita 3 – Involucro**

- ✓ Per tutte le parti del sistema "Involucro", escluse le componenti in vetro, la Società indennizza le spese per il ripristino totale o parziale delle opere assicurate danneggiate per distacco e rottura dovuti a fatti della costruzione, anche per i prodotti usati.
- ✓ Per le componenti in vetro del sistema "Involucro", la Società tiene indenne l'Assicurato per le somme pagate per il rimpiazzo totale o parziale dei prodotti installati a seguito di:
  - presenza di umidità condensata nella vetrocamera o distacco della lastra di vetro dall'intercalare;
  - delaminazione dei vetri stratificati superiore al 5% della superficie di ogni lastra interessata;
  - formazione di bolle nei vetri stratificati superiore al 5% della superficie di ogni lastra interessata;
  - rotture causate da sbalzi termici e altimetrici;
  - deterioramento del coating, del rivestimento riflettente o basso emissivo superiore al 10% della superficie di ogni lastra interessata;
  - rottura spontanea delle lastre di vetro temperato ricche di inclusioni di solfuro di nichel, dopo aver superato lo Heat Shock Test.

**Partita 4 – Impermeabilizzazione delle coperture**

- ✓ La Società indennizza i danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture dell'Immobilare, dovuti a fatti della costruzione che causano la mancata tenuta all'acqua delle impermeabilizzazioni.
- ✓ L'indennizzo, entro la somma assicurata per questa partita e il limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, copre le spese di riparazione o sostituzione dell'impermeabilizzazione, inclusi materiali e manodopera, e le spese necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'Immobilare.

**Partita 6 – Intonaci e rivestimenti esterni**

- ✓ La Società indennizza i danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o dei rivestimenti esterni dell'Immobilare dal supporto su cui sono applicati, se dovuti a grave difetto di posa in opera.
- ✓ L'indennizzo, entro la somma assicurata per questa partita e il limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, copre le spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese le spese necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'Immobilare.

E' possibile estendere la copertura acquistando la **Partita 5 – Pavimentazioni e rivestimenti interni**

- ✓ La Società indennizza i danni materiali e diretti a pavimentazioni e rivestimenti interni dell'Immobilare, di tipo ceramico, lapideo o ligneo, dovuti a distacco o rottura e riconducibili a grave difetto di posa in opera. L'indennizzo, entro la somma assicurata per questa partita e il limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, copre le spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese le spese necessarie di demolizione e ripristino

di parti dell'Immobile, ma esclude l'indennizzo per i vizi del materiale usato.

Per la **SEZIONE B – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni nell'ambito di ciascuna Sezione non sono assicurati:

#### SEZIONE A – DANNI ALL'IMMOBILE

La Società non è obbligata per: **X** danni conseguenti a vizi palesi o vizi occulti dell'immobile, comunque noti al Contraente o ai Beneficiari prima della decorrenza della presente assicurazione e comunque prima della stipula del contratto di compravendita o di assegnazione. Per i danni conseguenti a vizi occulti noti solo al Contraente, la Società si impegna a indennizzare comunque i Beneficiari riservandosi di esperire azione di rivalsa nei confronti del Contraente e dei suoi aventi causa; **X** danni cagionati da normale assetamento; **X** danni di natura estetica, viraggi di colore, condensa e muffe; **X** danni riconducibili agli artt.1667 e 1668 del Codice Civile, salvo che non abbiano causato la rovina totale o parziale, ovvero l'evidente pericolo di rovina o i gravi difetti di cui all'articolo 1669 stesso codice; **X** danni indiretti, danni consequenziali, difetti di rendimento e/o prestazione dei beni assicurati; **X** interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione; **X** danni da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali del tempo; **X** spese di demolizione e sgombero, salvo quanto previsto alla relativa partita; **X** spese di ricerca del danno e di riparazione conseguente alla ricerca in eccedenza ad un sottolimito pari al 10% dell'indennizzo dovuto; **X** spese per riprogettazione, modifiche, prove, miglioramenti, anche se sostenute con riferimento ad un sinistro indennizzabile; **X** le spese e i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari oppure per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, in eccedenza ad un sottolimito pari al 10% dell'indennizzo dovuto; **X** danni causati da incendio, da esplosione, da scoppio, a meno che questi non derivino da eventi risarcibili ai sensi di polizza; da fulmine, da caduta di aerei **X** danni verificatisi in occasione di terremoto; **X** danni da forza maggiore; **X** danni da azioni di terzi; **X** danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato; **X** danni a macchine, motori, meccanismi, apparecchiature, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo caldaie, ascensori, condizionatori; danni a componenti elettronici e domotici; danni a impianti ed apparecchiature soggetti a manutenzione periodica o rimovibili; danni a parti di impianti rimovibili senza demolizioni di parti murarie. L'esclusione non opera qualora i danni derivino da eventi risarcibili ai sensi di polizza.

**SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

#### ESCLUSIONI COMUNI PER ENTRAMBE LE SEZIONI

La Società non è obbligata ad indennizzare o a risarcire: **X** le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'immobile; **X** le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; **X** i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente o dei Beneficiari, degli utenti dell'Immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere; **X** i difetti di rendimento e/o prestazione dei beni assicurati; **X** i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati; **X** i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche, termiche o di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati; **X** i danni derivanti da modifiche, anche esterne all'Immobile realizzate dopo l'inizio della copertura assicurativa; **X** i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, all'immobile assicurato, successive alla costruzione dello stesso di cui al titolo edilizio abilitativo e successive eventuali varianti, in forza del quale è stata inoltrata al Comune la comunicazione di ultimazione dei lavori ai sensi di legge.

La Società non è inoltre obbligata per: **X** i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione o impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; **X** i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o i Beneficiari provino che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con detti eventi; **X** i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di atti vandalici o dolosi, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o i Beneficiari provino che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; **X** i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione o impiego di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) e/o prodotti contenenti PFAS e/o loro derivati.



## Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna sezione possono essere previste condizioni di operatività della copertura in funzione di quanto dichiarato dal Contraente sullo stato e sulla natura dei beni e/o dei soggetti assicurati. Per ciascuna partita, inclusa quella opzionale, l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza o sulla Scheda tecnica.

Inoltre, possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale) e franchigie (espressi in percentuale o in valore assoluto) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

Per il resto non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle imprese che svolgono attività di costruzione edile.



## Quali costi devo sostenere?

### Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2025), è, in percentuale, pari al 17,9% del premio imponibile.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

### All'impresa assicuratrice

Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: [http://www.hdiassicurazioni.it/alla sezione: "Assistenza / Reclami"](http://www.hdiassicurazioni.it/alla%20sezione%20Assistenza%20Reclami). In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: [reclami@hdi.it](mailto:reclami@hdi.it); fax: **+39.06.42103583**; posta indirizzata a: **HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma**. Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it/">http://www.giustizia.it/</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> – <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a> . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza. Alla data di pubblicazione del presente documento le imposte di legge ammontano al: - Sezione A – Danni all'immobile : 21,25% - Sezione B – Responsabilità Civile verso terzi: 22,25% Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.
---	---

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <a href="https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico">https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico</a>
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**